



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
E
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA'
2019-2021**

*Predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, **dott. Savoye René**, nominato con delibera n. 6 del 24 gennaio 2017.*

Adottato in data _____ con deliberazione n. ____ da parte del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta.

Pubblicato sul sito internet nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta.

Indice

1.	<i>Premessa.....</i>	3
2.	<i>Riferimenti normativi e finalità.....</i>	5
3.	<i>Funzioni istituzionali dell'Ente.....</i>	9
4.	<i>Analisi dei rischi.....</i>	10
	<i>I) Identificazione dei potenziali rischi per ogni singola macro area.....</i>	10
	<i>II) Valutazione del grado di esposizione ai rischi.....</i>	14
5.	<i>Sistema di trattamento dei rischi.....</i>	17
6.	<i>Formazione in tema di anticorruzione.....</i>	21
7.	<i>Rotazione del personale.....</i>	22
8.	<i>Attribuzione di incarichi con la definizione di cause ostative per il conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.....</i>	22
9.	<i>Trasparenza amministrativa (Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità) e Regolamento UE n. 679/2016.....</i>	24
	<i>9.1 Procedimento di adozione e attuazione del Programma.....</i>	26
	<i>9.2 Adozione di misure per la tutela dell'informatore (whistleblower).....</i>	30
	<i>9.3 Normativa antiriciclaggio.....</i>	33

1. Premessa

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” (c.d. *Legge anticorruzione*), stabilisce che ogni amministrazione pubblica, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotti un Piano Triennale di prevenzione della corruzione attraverso il quale si descriva il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo all’interno dell’Ente.

Posto che con delibera n. 145 del 2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto applicabili le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 agli Ordini professionali ed ai Collegi professionali, nelle pagine che seguono verranno esposti il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione, e, così come previsto dall’art. 10, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità anni 2019 – 2021 (di seguito denominati “PTPCT”), entrambi approvati dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi Valle D’Aosta con deliberazione n. ____ del _____.

Il secondo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2019-2021, che entrerà in vigore successivamente all’approvazione del Consiglio dell’Ordine e che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, è stato redatto in conformità alle disposizioni ed ai principi previsti dalla Legge n. 190/2012, in considerazione anche delle specificità organizzative e strutturali dell’Ordine stesso, nonché del precedente piano per il triennio 2016-2018 in

un'ottica evolutiva, con particolare riguardo alle iniziative strategiche adottate sul versante della prevenzione della corruzione, in una cornice normativa in continuo aggiornamento.

È stato anche sostituito il Responsabile della prevenzione e anticorruzione a seguito della delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 che ha specificato che il RPCT non può coincidere con le figure del Presidente, del Consigliere segretario e del Consigliere tesoriere.

A seguito del Regolamento GDPR UE n. 679/2016, l'Ente ha nominato un DPO quale responsabile per la protezione dei dati, esterno all'Ordine medesimo. Le figure pertanto di DPO e RPCT sono state tenute distinte onde non innescare potenziali conflitti di interesse fra due funzioni per le quali deve essere garantita terzietà ed indipendenza. Ciò detto, il rapporto fra le due figure è sinergico: infatti nel contesto degli adempimenti anticorruzione, il DPO costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, sia per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, sia per questioni più peculiari: il RPCT, infatti, deve fare riferimento alle funzioni consulenziali del DPO per questioni inerenti il rapporto fra privacy e pubblicazioni in Amministrazione trasparente e nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali.

Il Piano, come quello precedente, risponde all'esigenza di rafforzare i principi di legalità, correttezza, di buon andamento e di trasparenza che sono alla base delle attività svolte dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Valle D'Aosta, al fine di

promuovere il corretto funzionamento della struttura, attuando misure di contenimento del rischio, attraverso un'azione coordinata per contrastare la corruzione e l'illegalità nell'Ente.

Il PTPCT ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente o tempestivamente, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 ed in base alle deliberazioni dell'ANAC, secondo i seguenti criteri direttivi:

- Mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- Cambiamenti normativi e regolamentari incidenti le funzioni attribuite al Consiglio;
- Nuovi fattori a rischio emersi dall'analisi fattuale delle attività amministrative svolte dall'Ente.

Inoltre, il Responsabile può proporre al Consiglio la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute; analogamente, il Responsabile può proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che eventuali circostanze esterne o interne dell'Ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o a limitarne la sua efficace attuazione.

2. Riferimenti normativi e finalità.

Al fine di una migliore comprensione del lavoro effettuato per redigere il Piano, si riportano, di seguito, le fonti normative esaminate per la predisposizione del PTPCT:

- Legge del 18 febbraio 1989, n. 56, rubricata “*Ordinamento della Professione di psicologo*”;
- Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 07 agosto 2012, n. 137, rubricato “*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14 settembre 2011, n. 148*”;
- Legge del 06 novembre 2012, n. 190, rubricata “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, rubricato “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39, rubricato “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge del 06 novembre 2012, n. 190*”;
- Delibera n. 145 del 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con cui l’Autorità ha ritenuto applicabile agli Ordini professionali la normativa anticorruzione e la normativa sulla trasparenza;

- Il Decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Regolamento UE GDPR n. 679/2016;
- Il decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 90 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”*;
- La nuova legge del 17 ottobre 2017 n. 161 di modifica del Codice Antimafia;
- La nuova legge sul c.d. whistleblowing (legge n. 179/2017);
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto ed approvato in data 24 gennaio 2018 dall’ANAC;
- Regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine degli Psicologi della Regione Autonoma Valle D’Aosta.

Sulla base della normativa di riferimento, si evince che il concetto di “corruzione nella PA”, assunto dalla Legge n. 190/2012 e precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione, risulta più ampio e va ben oltre quello penalistico di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p.

Esso, infatti, è comprensivo di varie fattispecie ove nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere dei vantaggi: il concetto di corruzione, in altri termini, rappresenta un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso, a fini privati, delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa da parte di soggetti esterni. In esso vanno quindi ricompresi anche i casi di cura imparziale dell'interesse pubblico, ossia tutte quelle situazioni ove gli interessi dei privati influiscono/condizionano impropriamente l'operato amministrativo e dell'Ente, incidendo negativamente sul buon andamento, efficienza e trasparenza dell'amministrazione nei rapporti coi cittadini.

Predisporre un PTPCT equivale a pianificare adeguate misure di prevenzione e contrasto alla corruzione in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, essendo il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione.

A tal fine la predisposizione del piano è stata articolata in diverse fasi:

- 1) Verifica della normativa in vigore con eventuali aggiornamenti della normativa in materia di corruzione, nonché verifica di mutamenti normativi e/o regolamentari che modificano le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ente;
- 2) Pianificazione;
- 3) Analisi dei rischi, compresa la verifica dell'emersione di nuovi fattori di rischio successivi al Piano Triennale Anticorruzione 2016-2018;
- 4) Progettazione del sistema di trattamento del rischio;

- 5) Stesura del PTPCT;
- 6) Monitoraggio.

3. Funzioni istituzionali dell'Ente.

L'Ordine degli Psicologi della Valle D'Aosta è un Ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute. L'Ente svolge le funzioni così come previste e stabilite dalla Legge n. 56/1989 ed opera attraverso un'organizzazione composta da:

- Consiglio dell'Ordine;
- Struttura amministrativa;
- Associati (che ammontano a gennaio 2019 a 224 iscritti).

Atteso il quadro normativo disposto dall'art. 1 comma 16 della Legge n. 190/2012, ritenuto opportuno modulare, come previsto dal Piano del triennio precedente, le suddivisioni indicate nella normativa nazionale alle specifiche funzioni istituzionali dell'Ente, analizzate preliminarmente le direttive fornite dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e l'organizzazione complessiva dell'Ente e la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi, sono state individuate le macro aree attinenti alle attività ove maggiormente si potrebbero verificare elevati rischi di corruzione:

- a) *Area istituzionale;*
- b) *Area acquisizione e progressione del personale;*

- c) *Area conferimento incarichi e consulenze;*
- d) *Area approvazione bilancio preventivo e consultivo;*
- e) *Area affidamento dei lavori, servizi e forniture;*
- f) *Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato).*

4. *Analisi dei rischi.*

A seguito dell'individuazione delle macro aree (sopra indicate), ritenuto opportuno distinguere le suddivisioni riportate nel Piano alla realtà dell'Ordine degli psicologi della Regione Valle D'Aosta, anche sulla base delle specifiche funzione attribuite, si è provveduto ad analizzare i rischi in due sottofasi caratterizzate da:

- I) Identificazione dei fattori di rischio corruttivo per ogni singola macro area, differenziate nei singoli processi e attività dell'Ente;
- II) Valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività sono state sviluppate avendo come riferimento i principi elencati nella normativa nazionale, identificando per ciascun processo il rischio attendibile, inteso quale ipotesi astratta di comportamento o qualsiasi altro elemento pregiudicante la corretta ed efficace gestione del processo considerato.

I) Identificazione dei potenziali rischi per ogni singola macro area.

La fase di identificazione dei fattori di rischio corruttivo è stata effettuata, tenendo conto di quanto stabilito ex lege, analizzando i regolamenti organizzativi, le

deliberazioni interne dell'Ente ed altra documentazione utile, nonché la prassi abitualmente seguita e la realtà dell'Ordine medesimo.

Si riporta, pertanto, di seguito una tabella illustrativa dei rischi astrattamente riscontrabili per ciascuna macro area:

Area di rischio	Identificazione dei potenziali fattori di rischio
A) Area istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - Attività deliberante in tema di contributi annuali da corrispondere dagli iscritti dell'albo; - Attività di formazione; - bandi di gara per l'assegnazione di premi quali ad esempio borse di studio (inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
B) Area Acquisizione e progressione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali ed attitudinali allo scopo di favorire candidati particolari;

	<ul style="list-style-type: none"> - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; - scarsa trasparenza e/o limitata pubblicità del bando di concorso avente quale conseguenza una ridotta conoscenza e partecipazione al fine di favorire alcuni partecipanti; - inosservanza delle regole di fonte primaria, regolamentare e contrattualistica; - progressione di carriera o economica concordate senza i presupposti necessari;
C) Area conferimento incarichi e consulenze	<ul style="list-style-type: none"> - discrezionalità eccessiva nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; - previsione di requisiti di assegnazione dell'incarico in favore di alcuni soggetti; - scarsa trasparenza sulle modalità e condizioni di individuazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e/o conferimento diretto dell'incarico; - rilascio di un parere non conforme alla normativa in vigore o eccedente le proprie competenze al fine di favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o svantaggio; - ripetitività dell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetti, laddove non consentito, pur in mancanza

	di requisiti specifici e di attitudini professionali;
D) Area approvazione bilancio preventivo e consultivo.	- falsificazione dei documenti contabili e inosservanza delle regole procedurali
E) Area affidamento lavori, servizi e forniture. <i>II)</i> <i>III)</i> <i>IV)</i> <i>V)</i> <i>VI)</i> <i>VII)</i> <i>VIII)</i> <i>IX)</i> <i>X)</i>	- violazione del principio di concorrenza; - scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando di gara; - uso distorto dei criteri previsti dal nuovo codice degli appalti per favorire un soggetto; - accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad un bando di gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; - definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire alcuni soggetti; - abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire alcuni soggetti; - abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento; - mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
F) XII) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario <i>XIII)</i> <i>XIV)</i>	- irregolarità nei procedimenti di iscrizione, annotazione e trasferimento; - irregolarità nello svolgimento dell'attività di protocollazione; - accreditamento per la formazione professionale in carenza di presupposti;

II) Valutazione del grado di esposizione ai rischi.

L'attività di valutazione dei rischi, condotta allo scopo di fare emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al fenomeno corruttivo, è avvenuta mediante l'attribuzione a ciascun processo di un valore numerico progressivo, stimando le probabilità che il rischio si concretizzi e le conseguenze che ciò produrrebbe.

In particolare, per ciascun processo è stata valutata, in considerazione del Piano Nazionale Anticorruzione:

- La probabilità che i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase di identificazione possano realizzarsi in considerazione dei seguenti fattori:
 - a) *Discrezionalità del processo* (ossia scelta del dipendente unicamente dipendenti dalle decisioni degli organi interni dell'Ente);
 - b) *Rilevanza esterna* (ossia il procedimento produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione);
 - c) *Complessità del processo* (ossia il processo comporta il coinvolgimento di più amministrazioni per il conseguimento del risultato);
 - d) *Valore economico*;
 - e) *Frazionabilità del processo* (ossia il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che assicura comunque lo stesso risultato);
 - f) *Efficacia dei controlli applicati al processo.*

- L'impatto che tali comportamenti a rischio ipotizzati nella fase di identificazione potrebbero produrre, in termini di:
- a) *Impatto economico* (maggiore nel caso in cui si possano verificare o si siano già verificati all'interno dell'Ente eventi di corruzione);
 - b) *Impatto organizzativo* (maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo e maggiore sarà l'impatto);
 - c) *Impatto sulla immagine/reputazione dell'Ente* (cresce in relazione alla posizione organizzativa dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'Ente).

Atteso quanto sopra, pertanto, si riportano di seguito le risultanze delle analisi compiute sui singoli processi, valutazioni che sono suscettibili di variazioni e/o integrazioni in sede di aggiornamento del Piano, in virtù di nuove realtà.

In ragione delle limitate dimensioni dell'Ente, si ritiene utilizzabile una scala di riferimento da 1 a 3 per ciascun fattore.

- 1- Basso;
- 2- Medio;
- 3- Alto.

Processo	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionabilità	Efficacia dei controlli	Media probabilità	Impatto economico	Impatto organizzativo	Impatto di immagine	Media impatto	Indice finale di rischio
A) Area istituzionale	3	3	1	2	1	1	1,8	1	1	3	1,7	1,8
B) Area acquisizione e progressione personale	2	3	1	3	1	1	1,8	2	1	2	1,7	1,8
C) Area conferimento incarichi e consulenze	2	3	1	3	1	1	1,8	3	1	2	2,0	1,9
D) Area approvazione bilancio preventivo e consultivo	3	2	2	3	1	1	2	3	1	3	2,3	2,2
E) Area affidamento dei lavori, servizi e forniture	2	3	1	3	1	1	1,8	3	1	2	2,0	1,9
F) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato del destinatario	1	1	2	1	1	1	1,2	1	1	1	1,0	1,2

5. Sistema di trattamento dei rischi.

Successivamente all'attività di analisi del rischio, è stato progettato il sistema del trattamento dei rischi evidenziati, con l'individuazione di azioni specifiche a seconda della natura del processo e del valore numerico attribuito in sede di valutazione.

Il processo di trattamento dei rischi corruttivi è elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione ed in esso, in considerazione dei dettami stabiliti dalla Legge n. 190/2012 e della normativa in vigore, rientrano tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione e del conseguente impatto sull'Ente. In particolare, vengono di seguito rappresentate delle azioni di prevenzione del rischio concernenti:

- Misure di carattere generale che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo in cui operano le misure di controllo specifiche, riferendosi ad azioni volte ad assicurare la trasparenza della attività dell'Ente, mediante l'informatizzazione e accesso telematico dei dati, documenti e procedimenti, ove non in contrasto con altre disposizioni (ad esempio il Regolamento UE sulla protezione dei dati n. 679/2016);
- Misure di carattere speciale che concernono i singoli processi tenendo conto della natura degli stessi e della realtà operativa ed amministrativa dell'Ente, facendo in particolare riferimento a quanto predisposto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione nazionale.

Processo	Misure di prevenzione
A) Area istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> - controllo sul rispetto dei termini procedurali; - implementazione sistema di comunicazione con l'ufficio competente e con l'interessato anche mediante la pubblicazione dei dati rilevanti su specifica sezione di "Amministrazione trasparente" all'interno del sito istituzionale dell'Ente; - in tema di formazione professionale continua, l'Ordine non è provider di eventi ECM e quindi non attesta e distribuisce crediti; - Sistema di controllo consiliare; - Assegnazione della procedura di affidamento in sede Consiliare e/o mediante individuazione del RUP e mediante la consulenza di soggetti esterni (es. avvocati); - controllo dei requisiti in caso di bandi di gara;
B) Area acquisizione e progressione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di requisiti di accesso oggettivi per la partecipazione al concorso e/o selezione pubblica, evitando requisiti personalizzati; - pubblicazione degli avvisi di selezione, sull'apposita sezione del sito dell'Ente "Amministrazione trasparente", garantendo la massima pubblicità alle procedure di reclutamento e di composizione della commissione esaminatrice; - pubblicazione dei risultati di

	aggiudicazione del concorso e/o selezione, in considerazione anche delle previsioni e limitazioni stabilite dal Codice della privacy;
C) Area conferimento incarichi e consulenze	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di requisiti oggettivi e soggettivi per l'assegnazione dell'incarico; - pubblicità degli avvisi di conferimento incarichi e consulenze sul sito dell'Ente; - pubblicazione sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" del conferimento dell'incarico e consulenza comprensiva di curriculum vitae degli incaricati e del compenso previsto; - pubblicazione dei pareri laddove concernano questioni di interesse generale in apposita area del sito dell'Ente e che non contengano dati protetti dalla normativa sulla privacy;
D) Area approvazione bilancio preventivo e consultivo	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" del bilancio preventivo e consultivo e/o di altre operazioni di approvazione dei documenti fiscali;
E) Area affidamento dei lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di requisiti e dei criteri per l'individuazione dei soggetti a cui affidare la fornitura o il servizio, al fine di assicurare parità di trattamento; - definizione certa e specifica dell'oggetto della prestazione, anche con riferimento a tempi e modalità di attuazione; - indicazione del responsabile del procedimento (RUP); - verifica della regolarità contributiva DURC e di ogni altra documentazione

	<p>prevista dalla normativa per l'affidamento della fornitura e servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pubblicazione sul sito dell'Ente del bando di gara per l'affidamento dei lavori, fornitura e servizi; - dichiarazione dei componenti della commissione di gara, all'atto di insediamento, di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara o al concorso; - nei casi di affidamento diretto, precisa ed esaustiva motivazione del ricorso alla fattispecie; - rotazione tra le imprese affidatarie per i contratti affidati in economia e nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta; - verifica dell'insussistenza di rapporti parentela tra i dipendenti degli uffici dell'Ente ed i soggetti affidatari dei lavori, forniture e servizi;
<p>F) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<ul style="list-style-type: none"> - trasparenza nella gestione delle pratiche e dei documenti attraverso un sistema di protocollazione della documentazione e l'accesso all'iter delle pratiche così da poterne dare comunicazione a chi ne faccia richiesta; - controlli a campione da parte dell'Ente sui crediti derivanti dalla formazione professionale;

6. Formazione in tema di corruzione

La formazione del personale in tema di anticorruzione costituisce una componente principale del sistema di prevenzione. L'Ente, tramite l'attività di formazione, intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale e/o dei collabori, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Una formazione adeguata favorisce una consapevolezza nell'assunzione di decisioni, riducendo il rischio che l'azione illecita possa essere posta in essere, anche inconsapevolmente dal personale dell'Ente, con la conseguenza di consentire l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento dell'attività.

I soggetti protagonisti della formazione che svolgono attività all'interno dell'Ordine degli Psicologi della Valle D'Aosta sono:

- Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi;
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- I dipendenti e/o collaboratori dell'Ente.

Per quanto concerne la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, oltre che pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente il documento nella sezione "*Amministrazione trasparente*", verrà inviata una nota informativa a tutto il personale ed ai consulenti per prendere visione del PTPCT.

Coloro, inoltre, che prenderanno servizio o collaboreranno in futuro a qualunque titolo con l'Ente, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di

collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

7. *Rotazione del personale.*

Come previsto dal Piano Nazionale anticorruzione, l'Amministrazione, alla data di approvazione del presente piano, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e dell'assenza di personale operante al suo interno, ha ritenuto che la rotazione del personale causerebbe inefficienza ed inefficacia dell'azione amministrativa con la conseguenza di precludere la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno non applicare nessuna rotazione del personale.

8. *Attribuzione di incarichi con la definizione di cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.*

L'Ordine, preso atto che al momento della stesura del Piano triennale anticorruzione e del Programma triennale per la trasparenza non è presente alcun dipendente inquadrato nel ruolo di dirigente all'interno dell'organizzazione dell'Ente, si conforma, in ogni caso, a quanto stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Per quanto concerne gli altri incarichi, l'Ente per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione verifica che:

- nel conferimento degli incarichi e collaborazioni non ci siano delle condizioni ostative;

- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

I controlli verranno effettuati all'atto di conferimento dell'incarico e annualmente e/o su richiesta nel corso del rapporto. Se dovesse emergere una situazione di incompatibilità all'atto di conferimento dell'incarico, la stessa verrà rimossa prima del conferimento; se la situazione di incompatibilità dovesse, invece, emergere a seguito dei controlli nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39/2013 affinché vengano adottate le misure conseguenti.

Per quanto concerne, inoltre, il conferimento di incarichi a carico di dipendenti e/o dei soggetti, in applicazione dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Ente, per il tramite del Responsabile della prevenzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali:

- all'atto di formazione delle commissioni per l'affidamento di un bando di gara e/o di concorso;
- all'atto del conferimento di incarico.

L'accertamento di cui sopra, avviene mediante l'acquisizione d'ufficio o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e nelle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Se all'esito della verifica, risultano a carico del soggetto o del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione,

l'Ente non effettua l'assegnazione o conferimento dell'incarico e provvede a conferire o a disporre l'assegnazione ad altro soggetto.

9. Trasparenza amministrativa (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità) e Regolamento UE n. 679/2016.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pur essendo uno strumento autonomo rispetto al Piano di Prevenzione della corruzione, è rispetto a quest'ultimo collegato, essendo la trasparenza uno dei principali strumenti atti a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo all'interno delle attività dell'Ente.

Atteso quanto sopra ed in virtù di quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità viene annoverato al Piano di Prevenzione della corruzione quale sottosezione.

Obiettivo principale del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità è promuovere l'efficienza e la trasparenza delle attività dell'Ordine al fine di prevenire il rischio corruttivo, migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Ente, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione, soprattutto tra l'Amministrazione e la collettività.

Il principio di trasparenza è posto, quindi, alla base dell'operato dell'Amministrazione, rendendo accessibili le informazioni concernenti la propria organizzazione ed attività, favorendo, di conseguenza, forme diffuse di controllo sulle funzioni dell'Ente e sull'utilizzo soprattutto delle risorse.

Il 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile in tutti i paesi UE, il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR) ed in data 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

La normativa sopra citata impatta sulle modalità di attuazione della trasparenza amministrativa, secondo la disciplina del d.lgs. 33/2013: al riguardo, l’art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003, introdotto dal d.lgs. n. 101/2018, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento [...] La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”. Pertanto, l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, Tale nuovo quadro normativo ha comportato per l’Ente l’adeguamento alla normativa, avendo riguardo maggiormente alla privacy degli interessati oggetto di

provvedimenti potenzialmente pubblicati su Amministrazione Trasparente. Il Registro dei Trattamenti dell'Ente, infatti, ha previsto per la pubblicazione degli atti una specifica attività di trattamento, oggetto di analisi e misure di prevenzione.

Come indicato, strumento principale di attuazione di tale disciplina è la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di tutti i dati, non coperti dalla riservatezza, secondo quindi i dettami previsti dal nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, concernenti l'amministrazione dell'Ente: i dati, infatti, verranno pubblicati assicurando la qualità, completezza, aggiornamento, semplicità e comprensibilità, nonché conformità ai documenti originali, delle informazioni riportati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Programma Triennale per la Trasparenza, come il Piano Triennale anticorruzione, verrà aggiornato annualmente a seconda delle esigenze o proposte emerse nel corso dell'anno, come indicato nella premessa.

9.1 Procedimento di adozione e attuazione del Programma.

Di seguito viene riportata una tabella volta a rappresentare e precisare i dati che l'Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, ed in virtù delle direttive dell'ANAC, ed in considerazione dei limiti di legge relativi ai dati sensibili, giudiziari e non indispensabili per lo scopo fissato, intende pubblicare ed aggiornare periodicamente sul proprio sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il tempo di pubblicazione dei documenti è generalmente di cinque anni e/o fino al momento della produzione degli effetti dell'atto, salvo diverse previsioni della

normativa in vigore: alla scadenza del termine, i documenti e/o gli atti vengono conservati e resi disponibili comunque nella sezione preposta.

Si precisa che, per una migliore comprensione e facile consultazione per tutti i soggetti, i dati che verranno pubblicati sul sito dell'Ordine vengono identificati in sottosezioni e voci pubblicate, come da tabella che segue.

<i>Sottosezioni</i>	<i>Voci pubblicate</i>
Disposizioni generali	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</u> - <u>Atti generali</u> - <u>Oneri informativi per cittadini e imprese</u>
Organizzazione dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (Consiglio dell'Ordine)</u> - <u>Sanzioni per mancata comunicazione</u> - <u>Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali</u> - <u>Articolazione uffici</u> - <u>Telefono e posta elettronica</u> - <u>Organigramma e competenze</u>
Consulenti e collaboratori	- <u>Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza</u> (devono essere necessariamente indicati in quanto sono condizione di erogazione del compenso e efficacia dell'atto: estremi atto di conferimento, durata, oggetto, compenso, Curriculum vitae dei consulenti e dei collaboratori)
Personale	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Titolari di incarichi amministrativi e di vertice</u> - <u>Titolare di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)</u> - <u>Dirigenti cessati</u> - <u>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</u> - <u>Posizioni organizzative</u> - <u>Dotazione organica</u> - <u>Personale a tempo indeterminato</u>

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Tassi di assenza</u> - <u>Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti</u> - <u>Contrattazione collettiva</u> - <u>Contrattazione integrativa</u> - <u>OIV</u>
Bandi di concorso	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Bandi di concorso</u>
Performance (ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 2 bis del D.L. 101/2013, l'Ordine degli Psicologi è escluso dall'applicazione della normativa)	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Sistema di misurazione e valutazione della Performance</u> - <u>Piano della Performance</u> - <u>Ammontare complessivo dei premi</u> - <u>Dati relativi ai premi</u>
Enti controllati	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Enti pubblici vigilati</u> - <u>Società partecipate</u> - <u>Enti di diritto privato controllati</u> - <u>Rappresentazione grafica</u>
Attività e procedimenti	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Tipologie di procedimento</u> - <u>Monitoraggio tempi procedurali</u> - <u>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati;</u>
Provvedimenti	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Provvedimenti organi di indirizzo politico</u> - <u>Provvedimenti dirigenti amministrativi</u>
Controlli sulle imprese	
Bandi di gara e contratti	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare</u> - <u>Bandi di gara e contratti</u> - <u>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura</u>
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Criteri e modalità</u> - <u>Atti di concessione</u>
bilanci Preventivo e consultivo	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Preventivo e consultivo</u> - <u>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</u>

Beni immobili e gestione del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Patrimonio immobiliare</u> - <u>Canoni di locazione o affitto</u>
Controlli e rilievi sull'amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Controlli e rilievi sull'amministrazione</u> - <u>Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe</u> - <u>Organi di revisione amministrativa e contabile</u> - <u>Corte dei Conti</u>
Servizi erogati	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Carta dei servizi e standard di qualità</u> - <u>Class action</u> - <u>Costi contabilizzati</u> - <u>Liste di attesa</u> - <u>Servizi in rete</u>
Pagamenti dell'amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Dati sui pagamenti</u> - <u>Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale</u> - <u>Indicatore di tempestività dei pagamenti</u> - <u>IBAN e pagamenti informatici</u>
Opere pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici</u> - <u>Atti di programmazione delle opere pubbliche</u> - <u>Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche</u>
Pianificazione e governo del territorio	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Informazioni ambientali</u> - <u>Strutture sanitarie private accreditate</u> - <u>Interventi straordinari e di emergenza</u> - <u>Altri contenuti</u>
Prevenzione della corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Accesso civico</u> - <u>Accessibilità a catalogo dei dati, metadati e banche dati</u> - <u>Dati ulteriori</u>

Per quanto concerne gli strumenti di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza, si evidenzia che:

- Il referente per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione, vista anche l'organizzazione interna, è stato individuato nella figura del Responsabile della prevenzione anticorruzione (Dott. René Savoye), il quale si avvarrà della collaborazione del personale interno (la segreteria dell'Ordine stesso) dell'Ente, il DPO, nonché dei consulenti, per adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati sul sito istituzionale dell'Ente;
- I dati verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente secondo le tempistiche individuate dalla legge e, in assenza di scadenze, con tempestività per consentire ai soggetti portatori di interessi di poter visionare la documentazione e di esperire i mezzi di tutela previsti dalla legge;
- Relativamente alle richieste di accesso agli atti amministrativi, il Responsabile della trasparenza (identificato dal regolamento interno dell'Ordine nel consigliere segretario) si pronuncia sulle richieste di accesso, assicurandone la regolare attuazione.

9.2 Adozione di misure per la tutela dell'informatore (whistleblower).

L'Ente si conforma alle misure di tutela dell'informatore che segnala illeciti previste dall'art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto l'art. 54 bis nell'ambito del Decreto legislativo n. 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti*" e dalla legge n. 179 del 29.12.2017 rubricata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

Il nuovo articolo prevede infatti che:

“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

A tal proposito, l'ANAC, come previsto dalla legge n. 179/2017, ha adottato delle linee guida, sentito il Garante per la privacy, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni per garantire la riservatezza del segnalante.

La segnalazione di cui sopra può essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione tramite l'applicazione informatica, resa disponibile dall'ANAC dal 15 gennaio 2019 a seguito della deliberazione n. 6 del 2015, “Whistleblower” per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di

riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell'art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.

Come precisato dall'ANAC, “la piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell'identità”)”.

La segnalazione verrà gestita dal Responsabile della prevenzione alla corruzione. Tutti coloro che verranno coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e, in caso di mancata osservanza di quest'ultima, potranno essere erogate sanzioni disciplinari, salvo eventuale responsabilità civile e/o penale.

9.3 Normativa antiriciclaggio.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva IV Ue n. 849/2015, impegna

gli Ordini professionali anche su un nuovo fronte: il controllo sugli iscritti in materia di riciclaggio nei limiti in cui suddetta disciplina si applica agli psicologi.

In base alla nuova normativa, gli Ordini professionali vengono definiti come “organismi di autoregolamentazione”, definendo tale l’ente esponenziale rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali, cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della Categoria di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all’uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

La normativa prevede una serie di adempimenti a carico degli organismi di autoregolamentazione, ossia:

- Fornire con frequenza annuale al Comitato di sicurezza finanziaria tutte le informazioni e i dati di carattere statistico relativamente alle varie attività che sono state svolte e che hanno riguardato le funzioni di vigilanza/controllo del corretto adempimento degli obblighi;
- promuovere e vigilare sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei professionisti;
- elaborare/aggiornare le regole tecniche che riguardano le procedure e metodologie di analisi/valutazione del rischio e promuovere la formazione e l’aggiornamento degli iscritti;
- valutare se le misure adottate dai propri iscritti in ordine alla verifica della clientela sono o meno adeguate;

- applicare sanzioni nei confronti dei propri iscritti che si rendono protagonisti di violazioni di carattere grave, plurimo, sistematico;
- inoltrare all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) le segnalazioni ricevute dai propri iscritti, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- collaborare con amministrazioni e autorità (interessate dalla disciplina relativa all'antiriciclaggio) per individuare situazioni che possono essere connesse con il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Qualora il singolo Ordine professionale non fornisca all'UIF dati e informazioni richiesti, viene applicata nei confronti del medesimo una sanzione pecuniaria (importo minimo di 5.000 euro, importo massimo di 50.000 euro). Non è prevista l'applicazione di altre sanzioni (nemmeno nei confronti dei Consiglieri dei singoli ordini).

Tutto ciò, considerato l'impatto sull'Ente medesimo, è stato monitorato e valutato nella predisposizione del nuovo PTCT (valutazione dei rischi, prevenzione, controlli).